IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LI - Serie IV - Vol. VIII - Fasc. III - Marzo 1926

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. - Atti del S. P. Pio XI. I. Motuproprio e regolamenti circa l'archeologia sacra e Istituti relativi, p. 65. - II. Lettera al Ch. d. Gasparri, circa la progettata riforma della legislazione ecclesiastica italiana, p. 78. - S. C. del S. Officio. Nuova condanna del sacerdote Buonaiuti, p. 79. - S. C. Concistoriale. Istituzione dell'Ordinario Militare in Italia, p. 81. - S. C. dei Sacramenti. Risoluzione e istruzione circa i padrini, p. 81. — IL NUOVO RITUALE, p. 87. — QUESITI MINORI (6-9), p. 89. — BREVI RISPOSTE (1-15), p. 90. — CRONACA ECCLESIASTICA p. 92. — RECENSIONI, p. 96.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

I.

Il S. P. fonda un nuovo Istituto Pontificio di Archeologia Cristiana e ne determina i rapporti con la Commissione d'Archeologia Sacra, mediante proprii regolamenti. [*A. A. S.*, XVII, p. 619].

Motu-proprio. — I primitivi cemeteri di Roma cristiana con le cripte e le tombe dei Papi e dei Martiri e i santuarî eretti su quei gloriosi sepolcri, le basiliche fiorite entro le mura dell'Urbe nell'età della pace, con i loro grandiosi musaici, la serie innumerevole delle iscrizioni, le pitture e le sculture, la suppellettile cemeteriale e liturgica, costituiscono per la santa Chiesa Romana un sacro patrimonio di pregio e di importanza senza pari. Sono, invero, codesti, testimoni altrettanto venerandi che autentici della fede e della vita religiosa dell'antichità ed insieme fonti di primissimo ordine per lo studio delle istituzioni e della cultura cristiana, fin dai tempi più prossimi agli apostolici.

Perciò, se i Romani Pontefici riguardarono sempre come loro stretto dovere la tutela e la custodia di tutto questo sacro patrimonio, negli ultimi tempi intensificarono le loro sollecitudini segnatamente per quella che, a buon diritto, se ne stima la parte più preziosa, cioè i cemeteri sotterranei, comunemente appellati *Catacombe*.

Dotati di uno speciale carattere di religione e di santità, derivante dagli insegnamenti e precetti della fede cristiana, inviolabilmente tutelati dalle stesse leggi civili dell'Impero, i cemeteri nei secoli delle persecuzioni furono retti e governati dalla Chiesa, e dai Papi affidati per l'amministrazione ai preti e ai diaconi, riconoscendosi dai Cesari pagani la proprietà di quelli, non nei singoli fedeli, ma nella Chiesa medesima, rappresentata dal Vescovo; dominio proclamato poi, nell'avvento della pace cristiana, e riconosciuto solennemente ai Romani Pontefici, come ogni altro ecclesiastico possesso, da Costantino il Grande e dai suoi successori.

Quando, dopo il tempestoso succedersi delle invasioni barbariche, i Papi si videro costretti a spogliare le necropoli suburbane dei più cari tesori, trasferendo all'ombra sicura delle basiliche intramurane le reliquie dei loro predecessori e dei Martiri, non per questo abbandonarono la cura di quei luoghi venerati, ma per molto tempo ancora si adoperarono a restaurarli e a mantenerne aperti gli accessi alla pietà dei fedeli. Ed il culto per i sacri cemeteri nella Chiesa Romana non si estinse neppur quando, causa le tristi vicende di tempi calamitosissimi, gli aditi ne rimasero quasi tutti ostruiti; poichè anche allora i fedeli continuarono a discendere nelle pochissime cripte accessibili, per pregare dinanzi ai vuoti sepolcri, nei quali avevano riposato le spoglie degli eroi della Fede.

Per le pazienti indagini di dotti e ardenti investigatori di sacre antichità, a partire dal secolo XVI, ritrovati poi in grandissimo numero gli accessi ai suburbani cemeteri, i Nostri predecessori promulgarono editti e leggi per la tutela di quei sacri recessi e dei diritti assoluti della Chiesa su codesto suo sacrosanto retaggio; ed anche si ebbero, per ogni tempo ed occasione, le provvide disposizioni dei Cardinali Vicarii di quest'Alma Città; venendosi a formare così, riguardo a tali monumenti, un'ampia, speciale e importantissima legislazione.

Mosso da esempî sì illustri, e all'intento di secondare il risorgente fervore di studi più severi delle cristiane antichità, suscitato per merito del p. Giuseppe Marchi, della Compagnia di Gesù, e più ancora di Giovanni Battista De Rossi — che doveva poi a ragione essere onorato del titolo di Principe degli archeologi cristiani — il Sommo Pontefice Pio IX Nostro predecessore di v. m. istituì, fin dal 6 gennaio 1852, una speciale *Commissione di Archeologia Sacra*, dando ad essa le facoltà necessarie per la più efficace tutela e sorveglianza dei cemeteri e degli antichi edifici cristiani di Roma e del suburbano, per la sistematica e scientifica escavazione ed esplorazione degli stessi cemeteri, e per la conservazione e custodia di quanto dagli scavi e dai lavori si venisse ritrovando o si fosse riportato alla luce.

A questo scopo, appunto, contemporaneamente alle prime grandi escavazioni e alle meravigliose scoperte nella Roma sotterranea cristiana, dal De Rossi genialmente intuite e preparate, si fondava il Museo Cristiano Pio nel Palazzo Apostolico del Laterano — la cui istituzione fu espressamente richiesta dalla stessa *Commissione* quale uno dei capisaldi per cimentarsi alla grandiosa opera che dal Pontefice le era stata affidata — e colà trovarono degna sede tanti preziosi monumenti per l'innanzi dispersi e nascosti.

Nei primi mesi del nostro Pontificato, poichè ricorreva il settantesimo anniversario dalla istituzione della *Commissione* ed il cente-

simo dalla nascita del De Rossi, vero rinnovatore della scienza archeologica cristiana, volemmo riunire presso di Noi la *Commissione*, che ha per capo e presidente il signor Cardinale Nostro Vicario generale, e Ci interessammo del suo andamento, del progresso dei lavori e dei bisogni ai quali occorresse provvedere, perchè la *Commissione* non sia, ai nostri giorni, impari al còmpito che deve disimpegnare.

Ci piacque ricordare allora l'attività esplicata dalla *Commissione* fin dal suo inizio per le varie sue attribuzioni, e quanto essa abbia bene meritato della stessa Chiesa Romana, che dalle scoperte dei suoi cemeteri antichissimi e dei santuari dei Martiri, ha riacquistato parte notevolissima del suo più antico patrimonio, ha visto ricomporsi intere pagine della sua storia e venire alla luce documenti e monumenti del più alto valore storico per dimostrare l'antichità dei suoi dogmi, della sua fede, delle sue venerande tradizioni.

Benchè molti di tali monumenti siano eloquenti di per sè, è d'uopo riconoscere, che gli studi condotti con più severa e profonda critica dai grandi archeologi cristiani dell'epoca recente — primo fra tutti il non mai abbastanza lodato Giovanni Battista De Rossi — condussero, non soltanto a ritrovare nella Roma sotterranea cristiana quello che nel secolo XVI aveva imperfettamente, ma con intuito di fede, divinato con pochi altri l'infaticabile investigatore delle sacre romane antichità Antonio Bosio, ma ad identificare, sulla scorta degli itinerarî del Medio Evo, cemeteri, cripte storiche e sepolcri di Martiri, a interpretare sapientemente le pitture e le sculture alla luce degli scritti dei Padri della Chiesa e del vicendevole confronto. Così, le primitive tombe dei Martiri e di molti Nostri gloriosi predecessori rivivono e tornano ad essere nuovamente mèta di culto devoto e di ammirazione profonda; e i fedeli di ogni gente e di ogni lingua, sulle pareti dei sacri ipogei, nei dipinti, nei graffiti, nelle sculture, nelle iscrizioni della più remota antichità leggono oggi, con intensa commozione, non pochi di quegli articoli della Fede cattolica, apostolica, romana, che più acremente furono oppugnati dai novatori.

Non è, quindi, chi non veda quanto sia necessario, importante, e per Noi doveroso, sostenere, con opportune ed efficaci provvidenze, l'opera della Nostra *Commissione*, affinchè i vetusti monumenti della Chiesa siano conservati nel miglior modo allo studio dei dotti, non meno che alla venerazione e alla ardente pietà dei fedeli di ogni paese, che nei trascorsi quindici lustri sovvennero generosamente i Romani Pontefici nella grandiosa, dispendiosissima intrapresa del ritrovamento e della escavazione delle romane Catacombe.

Che se delicata e piena di responsabilità è la cura di custodire e conservare i monumenti già ritrovati, tra le speciali difficoltà dei luo-

ghi, ben più difficile e gravosa si presenta l'opera di proseguire le esplorazioni della Roma sotterranea cristiana, per mettere in luce tante altre necropoli, ancora affatto, o solo in minima parte, esplorate, e per compiere l'escavazione dei più celebri cemeteri, che anche oggi sono noti soltanto in alcune loro regioni, mentre ne rimangono molte altre sepolte sotto il terreno e fra le rovine. E questo còmpito arduo è reso nel momento attuale più impellente e delicato dal fatto, che attorno a Roma l'espansione edilizia omai si è estesa anche a lontane zone, ricche di cemeteri insigni, i quali perciò sono esposti a danni gravissimi e forse ad irreparabile rovina.

Noi, pertanto, confermando quanto disposero i Nostri predecessori e segnatamente Pio IX e Leone XIII, di v. m., circa la *Commissione* e le sue mansioni riguardo ai cemeteri o Catacombe, alle basiliche e agli antichi sacri edificî di Roma, nei quali nulla è da innovare, nulla da modificare senza sua intesa e beneplacito, abbiamo stimato utile e opportuno ampliare e rafforzare la *Commissione* stessa con l'attiva partecipazione di altri competenti, che, corrispondendo da varie regioni e nazioni, le apportino contributo prezioso di studî e moltiplichino i mezzi, perchè essa possa attuare efficacemente, in misura sempre più larga, le finalità per cui fu istituita.

Alla *Commissione*, che a buon diritto e con vera compiacenza chiamiamo Nostra, perchè a lei e alle sue cure è affidata tanta parte del preziosissimo primitivo patrimonio della Chiesa nostra, e perchè in conservarlo, tutelarlo, accrescerlo, essa agisce per autorità del Romano Pontefice, riconosciamo al pari dei Nostri predecessori, e riconfermiamo il diritto esclusivo e collettivo per la conservazione degli antichi sacri monumenti, per la esplorazione ed escavazione dei cemeteri sotterranei e delle aree sepolcrali all'aperto cielo; per la determinazione e direzione assoluta di qualunque lavoro debba o voglia in quelli praticarsi, o che possa avere attinenza con essi, e per la prima pubblicazione dei risultati di scavi o lavori. Essa soltanto, come viene precisato nell'apposito *Regolamento* da Noi pure approvato, può stabilire le norme e le condizioni con cui rendere accessibili e visibili al pubblico e agli studiosi i sacri cemeteri, sotto la responsabilità di Custodi che essa nomina e riconosce e che da essa per questo debbono dipendere, e deve indicare quali cripte, e con quali cautele, siano da adibire per la santa liturgia.

Alla Nostra *Commissione*, quindi, che, sola investita dell'autorità di compiere escavazioni e lavori nelle Catacombe e nelle aree cemeteriali, di fatto li compie diligentemente a mezzo del proprio ufficio tecnico, e che in Nostro nome deve amministrare quando riguarda i sacri cemeteri, anche sottostanti o uniti a basiliche o ad altri sacri edifici

governati o immediatamente dipendenti da speciali giurisdizioni, è pur giusto e naturale, che esclusivamente convergano le oblazioni che vogliono destinarsi a tale scopo e che occorrono ogni anno in misura sempre più larga.

Per questo, malgrado le gravi ristrettezze economiche nelle quali Ci troviamo, tra le molte e svariate necessità, alle quali riteniamo còmpito del Nostro Apostolico ministero sovvenire in ogni parte della terra, Noi abbiamo creduto di annoverare anche la previdenza per le romane Catacombe e abbiamo pur voluto contribuirvi personalmente, secondo le Nostre forze. Poichè è senza dubbio ottima cosa, in mezzo a tanta preoccupazione per interessi materiali, a tanto oscuramento di nobili idee, a tanta guerra incessante, che si pretende muovere alla nostra Religione santissima con le armi della critica storica, dare esca per riaccendere nei cuori la fiamma della Fede e della primitiva storia e poesia cristiana, con la luce che irradia dai mistici recessi delle Catacombe del suolo romano e di molte altre regioni della cristianità.

Per questo occorre anche dare allo studio della sacra Archeologia incoraggiamenti ed aiuti nuovi, adeguati all'importanza della disciplina, ai risultati che si sono raggiunti e a quelli non minori che dobbiamo ancora attendere; ed a ciò vogliamo rivolgere in modo particolare le Nostre cure e le Nostre previdenze.

E poichè accanto alla *Pontificia Commissione,* e più antica di essa, fiorisce la *Pontificia Accademia Romana di Archeologia* tanto benemerita e tanto favorevolmente nota agli studiosi per le sue dotte pubblicazioni, abbiamo deliberato di coordinare le due istituzioni e di aggiungervi un *Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana,* con proprio regolamento da Noi visto ed approvato, per indirizzare giovani volonterosi, di ogni paese e nazione, agli studî ed alle ricerche scientifiche sopra i monumenti delle antichità cristiane. Le tre istituzioni riunite in apposita sede, che all'uopo sarà tosto apprestata (1), e debitamente armonizzate, potranno agevolmente completarsi e coadiuvarsi nel fine comune di così alta importanza; e gli studiosi di sacra Archeologia potranno più largamente approfittare dell' immenso materiale che Roma offre e dei mezzi che la Commissione, l'Accademia, l'Istituto, per le proprie relazioni scientifiche internazionali, saranno in grado di ampiamente loro somministrare.

Il ricordo e la visione del lavoro compiuto fino ad oggi dalla *Pontificia Commissione* Ci dà animo a bene sperare per l'avvenire,

(1) È già stata acquistata l'area presso S. Maria Maggiore (ex-ospedale di S. Antonio), ove il 18 febbraio il Card. Vicario benedì la prima pietra del nuovo edificio. [*N. d. R.*].

perchè, nonostante le difficoltà dei tempi e delle circostanze, l'opera deve essere intensificata ed allargata con orizzonti ognora più vasti. E Ci arride l'idea, che una intesa più intima venga a stabilirsi tra coloro, che nelle diverse regioni d'Italia e nelle diverse parti del mondo attendono di proposito a studî e ricerche di sacra Archeologia; e che Roma, continuando la gloriosa tradizione del grande De Rossi, divenga il centro di nuovi e più fecondi studi archeologici sacri. Ciò, senza dubbio, arrecherà notevolissimo vantaggio alla scienza, non meno che alla storia viva della santa Fede nostra.

La *Pontificia Commissione,* sostenuta dalla *Pontificia Accademia* e dall'*Istituto,* nel portare periodicamente a pubblica conoscenza, con l'apposita *Rivista,* i risultati degli scavi, e nell'illustrare i cemeteri e i monumenti della *Roma sotterranea,* corrispondendo con i vari centri di cultura archeologica, potrà con maggior lena e più largo aiuto attuare le nobili finalità che i Romani Pontefici ebbero di mira nell'istituirla e nel sostenerla. E col lavoro intensificato e coordinato non apparirà più irraggiungibile (Ci è caro sperarlo) l'ideale di una descrizione dell'*Orbis antiquus Christianus* intravveduto dai valenti archeologi che diedero vita e inizio alla *Commissione* Nostra, e che, con le ricerche pazienti e le scoperte meravigliose nella Roma sotterranea cristiana, prepararono il materiale, stabilirono i certi canoni, che furono potuti con successo applicare da altri in varie anche lontane regioni, e particolarmente nella nobilissima Africa Romana, per ridare alla Chiesa cattolica e alla scienza molte altre rarissime gemme.

Confidiamo, che nella magnifica e onerosa impresa Ci assista, da ogni parte del mondo cattolico, l'aiuto e la collaborazione efficace di quanti possono emulare i generosi oblatori, i quali nei passati settanta anni hanno reso possibile alla Chiesa Romana il ricupero di tanta parte del suo antico e sacrosanto patrimonio nascosto nei recessi della Roma sotterranea.

Ai santi Martiri, in questo anno giubilare, affidiamo la realizzazione dei Nostri voti e il più largo successo delle attività della Pontificia Nostra *Commissione.* A loro intercessione imploriamo dal Signore la benedizione sulla *Commissione* stessa, sull'*Accademia,* sull'*Istituto* e su quanti si adoperano e si adopreranno a loro vantaggio; su coloro che zelano e sostengono il culto dei Martiri nei sacri cemeteri, sugli amici tutti delle Catacombe romane.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico al Vaticano nel giorno natalizio di s. Damaso Papa, 11 dicembre di quest'anno giubilare 1925, del Pontificato Nostro anno quarto.

PIO PP. XI

Regolamento per la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

I. Costituzione. — 1. - La Commissione di Archeologia Sacra, istituita dal Sommo Pontefice Pio IX, di s. m., il 6 gennaio 1852, è Pontificia: essa dal Sommo Pontefice immediatamente dipende ed agisce per mandato e a nome di Lui.

2. — La Commissione è presieduta dall'E.mo Cardinale Vicario generale di Sua Santità; è composta di Commissarî *effettivi* residenti in Roma, e di Commissarî *corrispondenti*, scelti fra i più insigni studiosi di antichità cristiane. Mons. Sagrista *pro tempore* è di diritto Commissario effettivo; gli altri sono nominati da Sua Santità.

L'E.mo Presidente nomina, con approvazione pontificia, un Vice-Presidente, il quale, lui assente o impedito, convoca e presiede le adunanze.

Il Santo Padre nomina, fra i Commissarî effettivi, il Segretario.

3. — La Commissione si divide in quattro Sezioni: culto, amministrazione, direzione degli scavi, pubblicazioni ufficiali.

4. — La Commissione ha un proprio ufficio tecnico con ingegnere direttore responsabile, nominato dalla Commissione stessa, il quale eseguisce gli scavi e i lavori per mezzo della compagnia dei cavatori, o fossori, e di altri operai.

II. Ufficio, poteri, facoltà della Commissione. — 1. - La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ha essa sola il governo, la custodia e la conservazione di tutti gli antichi cemeteri cristiani sotterranei (catacombe) del suolo romano, con i monumenti e le aree cemeteriali soprastanti; essa sola decide sulle escavazioni, esplorazioni e restauri nelle catacombe e nei monumenti annessi.

2. — La Commissione stessa sorveglierà anche gli altri antichi cemeteri esistenti nelle varie diocesi, prendendo gli opportuni accordi con i rispettivi Ordinarî.

3. — La Commissione, seguendo criterî severamente scientifici, provvederà alla esplorazione, al restauro e alla conservazione sul posto dei monumenti e materiali di scavo: solo oggetti di singolar pregio, o di difficile custodia, essa trasporterà al Museo Sacro della Biblioteca Apostolica o al Museo Lateranense a seconda della loro specie. Di iscrizioni, graffiti, pitture ecc., curerà una riproduzione fotografica o con calchi.

4. — Sulle pareti di nuova costruzione, e ovunque occorra rilevare l'epoca dei lavori compiuti, si apporranno targhette marmoree con le iniziali della Commissione e la data.

5. — La Commissione invigila che rimangano liberi e accessibili gli ingressi e le antiche scale dei cemeteri; che siano conservati i lucernarî, rispettati i monumenti, ruderi o edificî connessi con i diversi cemeteri e loro soprassuolo.

6. — La Commissione sorveglia le aree cemeteriali, affinchè da nuove costruzioni, speciali culture del terreno, infiltrazione o scoli delle acque ecc., non derivino danni alle necropoli sottostanti; con ogni efficace mezzo impedisce qualunque tentativo di utilizzazione delle aree nociva alla stabilità, integrità, buona conservazione degli ipogei, delle gallerie, cripte e dei monumenti, specie pitture e graffiti, in essi contenuti.

7. — Ha ancora la sorveglianza degli altri monumenti sacri antichi di Roma, affinchè non vi si compiano restauri d'importanza, innovazioni, escavazioni, senza la sua previa intesa e approvazione.

8. — La Commissione disimpegna le altre attribuzioni che il Sommo Pontefice e l'E.mo Cardinale Vicario si degnino commetterle in casi particolari, dando per es. pareri circa l'autenticità di antiche sacre Reliquie.

9. — Corrisponde direttamente con Enti e privati, con gli uffici municipali e governativi per la tutela degli antichi sacri monumenti, e per la custodia dei cemeteri sotterranei eretici, nonchè delle catacombe ebraiche della Provincia Romana a lei affidate.

10. — Con l'opera della Commissione sono coordinate quelle della Pontificia Accademia Romana di Archeologia e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. La Commissione continua inoltre a interessarsi all'attività della *Società per le Conferenze di Archeologia Cristiana* e del *Collegium Cultorum Martyrum*.

11. — La Commissione ha il diritto esclusivo della prima pubblicazione di quanto risulta dagli scavi e della continuazione della *Roma sotterranea*. Le relazioni ufficiali degli scavi saranno pubblicate annualmente nel periodico della Commissione: *Rivista di Archeologia Cristiana*.

III. **Custodia, visite e Culto nelle Catacombe.** — 1. - La Commissione regola, a seconda delle circostanze, l'apertura al pubblico e la visita delle catacombe.

2. - I cemeteri aperti al pubblico e quelli lontani da Roma sono sotto la sorveglianza, e responsabilità immediata di Custodi nominati e dipendenti dalla Commissione.

3. - I cemeteri di Callisto, S. Sebastiano, S. Lorenzo, S. Agnese e S. Pancrazio restano temporaneamente affidati alla custodia degli Istituti religiosi ivi dimoranti. Il Superiore della comunità, o altro sog-

getto capace da lui designato, solo in forza della nomina ufficiale della Commissione e in dipendenza da questa, diviene Custode del cemetero.

4. - I Custodi assumono intiera la responsabilità della custodia del cemetero, della integrità dei suoi monumenti e di quanto altro possa riguardare il cemetero stesso; essi si attengono scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni che l'E.mo Cardinale Vicario Presidente e la Commissione ritengano opportuno emanare per la tutela e conservazione del cemetero e dei monumenti annessi, per la visita dei medesimi, per la celebrazione delle sante Messe e di altre funzioni nelle cripte e nei luoghi a ciò destinati.

5. - I Custodi hanno l'obbligo di notificare subito alla Commissione qualunque danno si riscontri nelle catacombe a loro affidate, e nulla possono innovare nel cemetero e nessun lavoro eseguire senza previa autorizzazione scritta della Commissione e senza la sua effettiva direzione.

6. - Sorvegliano l'accesso alle catacombe ed esigono dai visitatori quel rispettoso contegno che è richiesto dal luogo, curando che nessuno vi discenda senza essere accompagnato da guida approvata e responsabile.

7. - Ciascuna guida dovrà condurre quel numero ristretto di visitatori che può efficacemente sorvegliare, onde non vengano asportati o deturpati o danneggiati in qualsiasi modo i monumenti.

In mancanza di illuminazione elettrica nel cimitero, si dovranno adoperare soltanto candele, cerini o lampade elettriche tascabili.

8. - I Custodi e le guide forniranno ai visitatori le notizie criticamente attendibili sui sacri monumenti, e non potranno indicare come sepolcri di Martiri se non quelli che sono riconosciuti tali scientificamente.

9. - La Commissione ha il diritto di accertarsi della perizia delle guide cemeteriali, di approvarle o meno, e di sorvegliare il modo con cui adempiono al loro ufficio, e di prendere gli opportuni provvedimenti.

10. - È proibito condurre e comunque far accedere nei luoghi dove si compiono escavazioni e lavori, visitatori, studiosi o chiunque altro non abbia speciale permesso dalla Commissione. I Custodi e le guide si asterranno dal fornire a chicchessia notizie sui lavori e sulle escavazioni.

11. - Per la celebrazione della santa Messa nei cemeteri, oltre le prescrizioni generali del Vicariato (presentazione del *celebret*), si applicheranno le speciali istruzioni della Commissione, affinchè il rito si compia con tutto il decoro nelle cripte e nei luoghi indicati dalla

Commissione stessa. Per ogni cemetero vi sarà un registro, sul quale i celebranti segneranno il loro nome.

12. - Per ogni altra funzione promossa da associazioni o da privati e per la celebrazione in cripte o luoghi diversi da quelli consueti, il Custode del cemetero dovrà prendere accordi con il Segretario della Commissione.

13. - Nei giorni del santo Natale e di Pasqua di Resurrezione non si permette le celebrazione della santa Messa nelle catacombe, se non con speciale permesso dell'E.mo Cardinale Vicario per mezzo del Segretario della Commissione.

14. - Nei giorni delle funzioni, feste, commemorazioni celebrate dalla Pontificia Commissione, o dal *Collegium Cultorum Martyrum* d'intesa con la medesima, le catacombe saranno aperte al pubblico e vigilate dai fossori della Commissione, ma sarà assolutamente proibito ai visitatori di oltrepassare i limiti del percorso illuminato e stabilito dal Segretario della Commissione.

15. - Il Segretario potrà, dietro opportuni accordi, permettere a un visitatore, o a un gruppo di visitatori, l'accesso a cemeteri o regioni cemeteriali non aperte al pubblico.

L'accesso gratuito a qualsiasi cemetero, per studio o per altra plausibile ragione, è concesso dalla Commissione con permesso scritto.

16. - Coloro che per ragione di studio (e non mai ad intento commerciale) desiderano prendere disegni, fotografie, ecc. in qualche catacomba, debbono farne domanda alla Commissione, indicando nome, cognome, indirizzo proprio e dell'operatore di cui vogliono servirsi, quando ciò sia necessario; l'argomento del loro studio e i monumenti che desiderano riprodurre. Debbono inoltre dichiarare in iscritto di assumere ogni responsabilità derivante dalle operazioni da eseguirsi e di pagare le spese di sorveglianza, ecc.

17. - La Commissione giudicherà sulle domande, rimanendo ferme le norme seguenti:

a) di qualsiasi fotografia di monumenti o rilievo architettonico parziale fosse permessa l'esecuzione, dovranno darsi per l'Archivio due copie positive d'ogni negativa originale, perfetta e senza ritocco. I richiedenti sono tenuti a depositare una somma di garanzia, che verrà restituita alla consegna delle dovute copie.

b) È vietata ogni riproduzione che in qualunque modo possa recar danno all'originale. Nel riprodurre in fotografia un monumento è proibito adoperare sostanze allo scopo di ravvivare le tinte, accrescere l'effetto, agevolare la riproduzione.

c) I permessi sono assolutamente personali. Condizioni speciali saranno fatte per studî che si prolunghino più di un giorno.

18. - Agli ingressi dei varî cemeteri dovranno essere apposte una o più tabelle della Pontificia Commissione con le opportune indicazioni e le principali norme per i visitatori.

IV. Amministrazione. — 1. - La Commissione provvede alla conservazione, riparazione e nuove escavazioni nelle catacombe e alle altre spese, oltre che con i proprî mezzi, con la tassa d'ingresso nei cemeteri e con le offerte di benefattori.

2. - In ogni cemetero aperto al pubblico la Commissione terrà cassette per raccogliere offerte spontanee dei visitatori.

3. - La Commissione consegnerà inoltre ai Custodi di ciascun cemetero appositi bollettarî per lasciare ricevuta delle offerte a loro direttamente consegnate per le catacombe.

4. - Le offerte elargite a favore di determinati cemeteri, per l'illuminazione e per il culto nei medesimi, e per particolari escavazioni e lavori, saranno erogate dalla Commissione allo scopo indicato dagli oblatori.

6. - La Commissione compilerà annualmente la lista delle offerte con i nomi degli oblatori, per presentarla al Sommo Pontefice, insieme con la relazione dei lavori eseguiti nei sacri cemeteri.

Regolamento per il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana.

Organizzazione dell'Istituto. — Art. I. - Il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana ha sede in sede in Roma. Esso coordina la sua attività con quelle della Pontificia Accademia Romana di Archeologia e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

L'Istituto ha lo scopo di creare un centro di studi rigorosamente scientifici sui monumenti cristiani antichi; di impartire un insegnamento metodico e compiuto di Sacra Archeologia; di dirigere le indagini degli studenti e formare così Professori di archeologia cristiana per le Università ed i Seminari, Direttori di scavi di antichità, Conservatori di monumenti sacri, musei, ecc.

Art. II. - La Direzione dell'Istituto è composta del Corpo dei Professori, uno dei quali è nominato Direttore, del Bibliotecario, del Segretario e di due *Membri aggiunti*: il Presidente della Pontificia Accademia di Archeologia ed il Vice-Presidente della Commissione Pontificia di Archeologia Sacra.

La nomina dei Professori è fatta dal Santo Padre su proposta di una Consulta di tre Membri, due dei quali designati dalla Pontificia Accademia di Archeologia ed uno dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, per l'esame dei titoli.

La scelta del Direttore è fatta dal Corpo dei Professori e ratificata da Sua Santità.

Art. III. - Il Direttore resta in carica tre anni. Egli rappresenta l'Istituto nelle relazioni con le Autorità e con i Corpi Scientifici; tiene l'amministrazione generale; presiede le adunanze dei Professori; cura la redazione e la pubblicazione dei programmi; organizza le sessioni di esami; sottoscrive i Diplomi.

Art. IV. - Il Bibliotecario tiene l'Amministrazione della Biblioteca e delle varie Collezioni delle riproduzioni, fotografie, calchi, ccc.; compila il catalogo tanto dei libri quanto delle varie raccolte; cura i nuovi acquisti approvati dal Consiglio.

L'uso della Biblioteca e delle Collezioni è regolato da apposite norme.

Art. V. - Il Segretario redige i verbali delle adunanze; tiene la corrispondenza ordinaria; amministra le rendite dell'Istituto, eseguisce i pagamenti (onorari dei Professori, acquisti per la Biblioteca e per le collezioni, ecc.).

Art. VI. - Il Direttore, il Bibliotecario ed il Segretario costituiscono il Comitato esecutivo che deve preparare la materia per le adunanze dei Professori, compiere le Collezioni, prendere contatto con gli Istituti scientifici affini, ecc.

Art. VII. - Le adunanze dei Professori sono convocate dal Direttore ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.

Adunanze regolari si tengono quattro volte all'anno:

1) in ottobre per fissare particolarmente il lavoro scientifico dell'anno accademico imminente;

2) a fine marzo per il rapporto sui lavori compiuti nei mesi di inverno;

3) a mezzo aprile per determinare il programma degli studi dell'anno accademico venturo;

4) e sugli ultimi di giugno per il rapporto finale sui lavori dell'anno accademico spirante.

I Professori si adunano inoltre per gli esami degli studenti.

Degli Studenti e del programma degli studi. — Art. VIII. - Sono ammessi nell'Istituto, come Studenti effettivi, ecclesiastici e laici, italiani e stranieri, i quali abbiano terminati gli studi teologici o letterarî, ottenendo la relativa laurea, giusta l'usanza dei rispettivi paesi. Gli ecclesiastici dovranno presentare, con gli altri documenti, la commendatizia del proprio Ordinario.

Possono inoltre venire ammessi dalla Direzione alcuni studenti aggregati, in qualità di Uditori.

Gli Studenti avranno modo di perfezionare la loro formazione scientifica, frequentando corsi di Antichità classiche, di Letteratura greca e latina, che non mancano in Roma, e partecipando a visite dei monumenti.

Art. IX. - L'insegnamento impartito nell'Istituto comprende:

1) Archeologia cristiana generale; introduzione metodica agli studi archeologici, bibliografia;

2) Topografia di Roma cristiana:

a) Catacombe;

b) Chiese antiche;

3) Iconografia cristiana antica (pitture, sculture, musaici, arti minori;

4) Epigrafia cristiana;

5) Storia speciale dell'antica Chiesa (istituzioni ecclesiastiche, liturgia, agiografia);

6) Pratica della direzione degli scavi, della custodia dei monumenti, cimelî artistici e letterari, disegni, ecc.

La Direzione può inoltre invitare persone dotte nel campo delle antichità cristiane a tenere conferenze sopra materie speciali.

Art. X. - L'insegnamento comprende tre corsi di un anno ciascuno.

Nel primo corso le materie sono trattate in modo generale per preparare gli alunni agli insegnamenti speciali ed alle ricerche personali. L'insegnamento delle singole materie è di tre ore alla settimana, oltre le necessarie visite ai monumenti.

Nel secondo corso si trattano argomenti particolari nelle varie materie, con lo studio diretto dei monumenti, con esercizî degli studenti stessi e lavori scritti, che vengono discussi nelle conferenze.

Nel terzo corso gli Studenti preparano un lavoro scientifico di maggior mole, da poter essere dato alle stampe, sopra un punto speciale di questa o quella materia, sotto la direzione dei Professori. Prendono anche parte agli esercizi pratici speciali, e hanno occasione di assistere a scavi.

Ogni Studente del terzo corso deve tenere, entro l'anno, almeno due conferenze scientifiche intorno a un tema dei suoi studî speciali.

I laureati in Teologia o Lettere, che abbiano seguito un corso generale e sufficiente di Archeologia Cristiana in una Università o in una Facoltà Teologica, possono essere ammessi immediatamente al secondo corso.

Gli Studenti regolarmente inscritti possono alla fine del primo corso dare un esame orale sulle materie trattate nell'anno, ricevendo un attestato indicante le materie e l'esito dell'esame.

Dopo il secondo anno lo Studente può presentare un lavoro personale sopra un argomento scelto d'accordo con uno dei Professori, e subire una prova orale intorno a questioni particolari, sia nella materia stessa di cui tratta il lavoro scritto, sia in altra materia particolare indicata dai Professori. Riceverà, superando felicemente l'esame, un diploma speciale di studi archeologici cristiani.

Compiuto il terzo corso, lo Studente deve presentare per la laurea una dissertazione scientifica, destinata alla pubblicazione, sopra un determinato problema di una delle materie insegnate nell'Istituto. La dissertazione, ammessa dietro parere favorevole di due Professori, sarà oggetto di discussione nell'esame orale di due ore, in cui lo Studente sarà esaminato anche su due altre materie, a sua scelta, dell'insegnamento. A questo esame assisteranno tutti i Professori dell'Istituto, un Socio delegato della Pontificia Accademia di Archeologia ed un membro delegato della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

Il candidato, superata che abbia la prova, riceverà il diploma di magistero in Archeologia Cristiana.

Art. XI. - L'Istituto mette a disposizione degli Studenti la Biblioteca e le proprie Collezioni, secondo le norme fissate da regolamenti speciali; e la Direzione procura loro tutti i permessi necessari per eseguire le indagini scientifiche sia nelle Catacombe e nelle Chiese, sia nei Musei e nelle altre Collezioni archeologiche od artistiche.

II.

Al Card. Gasparri, Segretario di Stato, circa le proposte riforme della legislazione ecclesiastica italiana. (*Oss. Rom.*, del 22 febbraio 1926).

Chirografo. — *E.mo Signor Cardinale,* Si è annunciato che le proposte formulate dalla Commissione Ministeriale circa la legislazione ecclesiastica in Italia siano per essere tradotte in appositi disegni di legge dal Ministero della Giustizia e poi presentate al Parlamento. Si tratta, com'Ella ben sa, di quella riforma della legislazione ecclesiastica della quale si è più volte pubblicamente trattato nella stampa. Dal fatto che periti eccesiastici furono invitati a far parte della Commissione costituita per lo studio e la preparazione della detta riforma, si è voluto argomentare e far credere che la riforma stessa venisse studiata e preparata d'accordo colla Santa Sede e colla suprema Autorità ecclesiastica; ma già fu più di una volta chiaramente dimostrato che l'argomentazione non correva e non esisteva l'accordo, non avendo gli accen-

nati periti ecclesiastici ricevuto alcun mandato. Che se i loro Superiori lor diedero licenza di aderire all'invito, bene quelli fecero, non sapendosi che cosa precisamente si pensasse di fare nè da quali premesse si volesse partire ed a quali risultati arrivare. Delle quali cose quando si ebbe poi sufficiente notizia, si ebbe pure nuova conferma delle non rette nè vere conclusioni che se ne traevano in ordine all'accordo ed alla cooperazione della suprema Autorità ecclesiastica; nè poteva pertanto mancare nè mancò infatti il rinnovarsi delle opportune osservazioni e rettifiche in piena conformità al Nostro pensiero, pur tenendosi il dovuto conto delle migliorie e degli alleviamenti che la più volte ricordata riforma sembrava annunciare alla Chiesa ed al Clero in Italia.

Ora che le proposte vogliono tradursi in legge e si vuol quindi per necessità di cose legiferare su materie e persone che sottostanno, almeno in principalità, alla sacra potestà da Dio a Noi affidata, Ci impone il debito del ministero apostolico, del quale a Dio stesso ed a Dio solo rispondiamo, di dire e dichiarare che su tali materie e persone non possiamo riconoscere ad altri diritti e potestà di legiferare, se non previe le convenienti trattative ed i legittimi accordi con questa Santa Sede e con Noi.

E certamente nessuno al mondo si indurrà facilmente a pensare ed a credere che senza tali trattative e tali accordi col Sommo Pontefice Romano siasi da uomini cattolici in questa stessa Roma preteso di dare nuovo assetto legale alla Chiesa cattolica in Italia; giacchè di questo appunto si tratta ora e non più soltanto di uno od altro provvedimento come quelli intesi a restituire alla scuola di un popolo cattolico l'insegnamento religioso, al Clero ed alle chiese qualche parte del già maltolto. Quale accoglienza Noi riserbiamo a provvedimenti di tal sorta, abbiamo, non ha molto, chiaramente lasciato intendere parlando in solenne occasione, vogliamo dire nell'allocuzione concistoriale del giorno 14 dicembre 1925 (1); ma nessuna conveniente trattativa, nessun legittimo accordo ha avuto luogo nè poteva o potrà luogo avere finchè duri la iniqua condizione fatta alla Santa Sede ed al Romano Pontefice.

Queste cose abbiamo giudicato opportuno e necessario comunicare a Lei, Signor Cardinale, perchè ne faccia a sua volta le opportune e necessarie partecipazioni; e di cuore Le impartiamo la Apostolica Benedizione.

18 Febbraio 1926.

PIUS PP. XI

(1) Cfr. sopra, p. 25. La presente lettera riafferma principî fondamentali del diritto pubblico ecclesiastico, ed era del resto necessaria, anche in considerazione dei tentativi che pure in altre regioni s' voglion fare, di dare all'assetto delle Chiese un colore nazionale, in indipendenza dalla S. Sede.

Suprema Sacra Congregazione del Sant'Officio.

Scomunica nominativa del sac. Ernesto Buonaiuti, dichiarato vitando. [*A. A. S.*, XVIII, 40].

Decreto. — Die 25 ianuarii 1926. - Con decreto di feria IV, 26 marzo 1924 (cfr. *Acta Apost. Sedis*, vol. XVI, p. 159) (1), il sac. Ernesto Buonaiuti veniva colpito di scomunica, di condanna di tutti i suoi libri e scritti e del divieto di più scrivere, tener conferenze ed insegnare nelle pubbliche scuole in materia attinente alla religione.

Con altro decreto di feria IV, 28 gennaio 1925 (cfr. *Acta Apost. Sedis*, vol. XVII, p. 69) (2), lo stesso sac. Buonaiuti, in pena della sua pertinace disobbedienza, era privato del diritto di vestire l'abito ecclesiastico, condannandosi insieme le sue nuove pubblicazioni, nonchè la Rivista *Ricerche religiose* da lui diretta.

Ma neppure questa volta, come è a tutti noto, ha egli ottemperato a queste categoriche disposizioni ed ingiunzioni della superiore Autorità ecclesiastica. Pubblicò invece una *dichiarazione*, da lui inserita nella suddetta Rivista (vol. I, marzo 1925, p. 203), del seguente tenore:

Dichiarazione. — Con decreto in data 30 gennaio 1925 la Suprema Congregazione del Santo Uffizio ha voluto proscrivere solennemente tutte le mie nuove pubblicazioni ed ammonire i fedeli di guardarsi dalla mia opera di insegnante e di scrittore.

Mi sono sforzato di fissare in *Una fede e una disciplina* le ragioni di coscienza che mi hanno indotto a contravvenire alla ingiunzione rivoltami nel precedente decreto di abbandonare la mia cattedra.

Le medesime ragioni mi inducono a continuare il mio lavoro extra-accademico.

Non ho motivo di aprire allo sguardo della pubblica curiosità la tristezza della mia anima, costretta dalla voce imperiosa di una vocazione insopprimibile ad assumere, riluttante, un'attitudine di apparente indisciplina, che mortifica le più profonde mie esigenze religiose.

Ma alla diffida rivoltami, in nome di un canone solitamente invocato per ben altri argomenti di indegnità sacerdotale, perchè io abbandoni l'insegna della mia missione, debbo, con umiltà ma con fermezza, rispondere che, essendo il sacerdozio indelebile e sentendone io viva più che mai la consegna rigida e costante, il recarne dinanzi al mondo il simbolo esteriore e il sigillo appariscente, è un tassativo dovere, è un incoercibile diritto.

Ernesto Buonaiuti.

Dopo tanta ostinazione, da cui non hanno valso a scuotere il ribelle sacerdote anche recentissimi richiami ed ammonimenti, questa Su-

(1) In *M. E.*, vol. XXXVI, 113.
(2) In *M. E.*, vol. XXXVII, p. 33.

prema Sacra Congregazione, confermando tutte e singole le precedenti disposizioni, ingiunzioni, proibizioni, sanzioni, a nome e con l'autorità della Santità di Nostro Signore il Sommo Pontefice, dichiara col presente Decreto il sopra nominato sacerdote Ernesto Buonaiuti scomunicato nominatamente e personalmente e, secondo il disposto del can.2258 § 2, *espressamente vitando*, con tutte le conseguenze di diritto (1).

Sono pertanto avvertiti i fedeli che, per effetto di questo Decreto, rimane loro vietata col nominato sac. Ernesto Buonaiuti ogni comunicazione a termini dell'altro canone 2267.

Dato a Roma dal Palazzo del S. Uffizio, 25 gennaio 1926.

Luigi Castellano
Notaro della Suprema S. C. del S. Offizio.

Sacra Congregazione Concistoriale.

Circa l'Ordinario Militare in Italia [*A. A. S.*, XVIII, 42] (2).

Decreto. — Ad consulendum curae spirituali militum in Italia, SS.mus Dominus Noster Pius PP. XI, praesenti Consistoriali decreto, eligit et constituit Ordinarium Militarem R. D. Camillum Panizzardi, Procuratorem Generalem Piae Societatis a S. Joseph, cum iuribus, facultatibus et privilegiis quae ceteris Ordinariis Militaribus sunt propria. Eius itaque iurisdictio erit tum personalis tum localis, et extendetur ad Cappellanos militares et ad omnes copias sive terrestres sive maritimas, sive aëreas, necnon ad stationes seu loca eisdem copiis propria et assignata, servata tamen Ordinariis cuiusque loci debita observantia.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 6 martii 1925.

✠ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Fr. Raphaël C., Archiep. Thessalonicen., *Adsessor.*

(1) Sono elencate nell'Indice del Codice sotto la voce *Excommunicati*, 2° alinea. Si noti particolarmente il can. 2338, § 2: « Impendentes *quodvis* auxilium vel favorem excommunicato vitando *in delicto propter quod excommunicatus fuit*,... ipso facto incurrunt in excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam ». Codesto delitto è la propaganda d'eresia, nel « lavoro accademico ed extra-accademico », come il B. stesso lo definisce nella sua dichiarazione. Si guardino dunque i fedeli dal cooperare a questo « lavoro » col pubblicare, difendere o leggere i suoi scritti, promuovere o ascoltare le sue conferenze, udire le sue lezioni, chiedergli pareri in materia di discipline sacre, ecc.

(2) Cfr. *M. E.*, XXVII (1915), p. 296 s., circa le facoltà. È noto che appunto a questo decreto è stato lodevolmente coordinato il progetto di legge per l'assistenza religiosa all'esercito, testè approvato dalla Camera, di cui daremo il testo quando sarà reso definitivo e legittimamente promulgato.

Sacra Congregazione dei Sacramenti.

Circa i padrini, segnatamente del Battesimo [*A. A. S.*, XVIII, 43 ss.] (1).

Ultraiecten. — 24 iulii 1925. - L'Arcivescovo di Utrecht in Olanda, domandava su lo scorcio del 1924 alla S. C. dei Sacramenti la risoluzione dei seguenti dubbi.

« A norma del Codice, can. 765, per essere padrino nel battesimo bisogna toccare fisicamente, per sè o per un procuratore, il battezzando nell'atto del battesimo, o almeno ricevere o levare immediatamente il battezzato dal fonte o dalle mani del battezzante. E in tal caso si contrae dal padrino e dal battezzato mutua parentela spirituale (c.768) che dirime fra loro il matrimonio (c. 1079).

« Ora da noi avviene che chi vuol far da padrino non dà ad alcuno mandato espresso; ma, se non si presenta da sè, il battezzante o i parenti del battezzando scelgono altra persona che rappresenti il padrino assente e agisca per lui.

« Si chiede dunque: I) In tal caso, il padrino assente contrae egli la parentela spirituale e conseguente impedimento? ».

« E se negativamente: II) Che cosa deve fare il padrino che vuole agire per procuratore? *a*) deve forse dare un mandato speciale a persona determinata; oppure *b*) basta che a voce o in scritto generalmente dia mandato alla persona che sceglieranno i parenti o il sacerdote che battezzerà; o anche, *c*) basta il mandato generale, presunto per qualsiasi persona, come nella detta consuetudine? ».

Ecco, per maggior esattezza, il testo proprio dei dubbi:

I. *an ex tali agendi modo patrinus absens contrahat cognationem spiritualem, et inde exoriatur impedimentum canonis 1079; et si negative:*

II. *quidnam a patrino faciendum sit ut agere valeat per procuratorem; nimirum:*

a) *an debeat conferre determinatae personae mandatum speciale;*

b) *an vero sufficiat, ut edat, sive scripto sive voce, mandatum generale pro persona per parentes vel per baptizantem determinanda; immo*

c) *an sufficiat mandatum generale praesumptum pro quavis persona.*

Ad essi gli E.mi Padri, nella plenaria del 24 luglio 1925, così risposero:

(1) Richiamiamo l'attenzione dei lettori, segnatamente dei parroci su questo documento, a buon ragione detto dall'*Oss. Rom.* un « grido d'allarme » della S. C. contro il deperire dell'istituto sacro dei padrini.

« Ad I. Si patrinus, agnoscens huiusmodi consuetudinem, eidem esse conformare intendat, et aliunde patrinus ipse esse possit ad normam can. 765, *Affirmative* ».

« Ad II, provisum in I. Attamen praedicta consuetudo est reprobanda: 1° quia indubitanter constare debet patrinum in facie Ecclesiae proprium munus suscepisse, quod per dictam consuetudinem manet incertum et aequivocum; 2° quia patrinus suum munus suscipere debet cum plena notitia et conscientia inde exorientis obligationis ad mentem can. 769, quod excludere videtur praefata consuetudo, quippe quae redigit patrini officium ad quemdam inanem ritum; 3° quia ex tali recepto more facultas fere demitur parocho conditiones explorandi, quae a can. 765 et 766 requiruntur, ut quis valide et licite patrini munus suscipiat ».

« Hisce prae oculis habitis, Instructio pro R.mis Ordinariis locorum fiat ».

Le quali cose furono tutte confermate dal S. Padre, nell'udienza del 29 successivo. In seguito a ciò fu emanata la seguente

Istruzione. — Ex responsionibus datis ad proposita dubia, colligitur quae E.morum ac Rev.morum PP. Cardinalium hac in re mens fuerit.

Equidem in spirituali hominis regeneratione, quae fit per baptismum, ex vetustissimo Ecclesiae more patrini adhibentur, qui a sacrarum rerum scriptoribus *susceptores*, vel *sponsores*, seu *fideiussores* sunt appellati, horumque mentio primis religionis christianae saeculis iam habetur, ut penes Tertullianum, *De baptismo*, cap. 18. Cum enim ex baptismo vita spiritualis incipiat et confirmatione perficiatur, Ecclesia iam e remotiore aetate baptizantem vel confirmantem nec non patrinum et matrinam habuit tamquam parentes spirituales baptizati vel confirmati; unde nomen patrini et matrinae. Qua ex spirituali cognatione consequens fuit processu temporis, ut inductum sit impedimentum matrimonium dirimens; idque religiose excepit lex Iustinianea (l. 26, Cod. V, 4), hanc reddens rationem: « quum nihil aliud sic inducere po- « test paternam affectionem et iustam nuptiarum prohibitionem, quam « huiusmodi nexus per quem, Deo mediante, animae eorum copulatae « sunt ». Et ex hodierni nostri Codicis praescripto vi cc. 768, 797 cognationis spiritualis institutum in sua substantia perseverat immutatum; verum hodie mutatur eius effectus, quia cognatio tantum quae ex baptismo oritur impedimentum secumfert dirimens matrimonium (c. 1079), idemque arctioribus limitibus constrictum.

Porro Ecclesia, pro diversa temporum conditione, impedimentum ob spiritualem cognationem constitutum, diversis limitibus costringere duxit: nihilominus Decretales RR. Pontificum, instructiones a Conciliis et a Sacris Congregationibus editae, id unum constanter docent, nempe

studium, quo Ecclesia semper curavit, ut patrinorum munus sancte suscipiatur, eorumdemque obligationes fideliter expleantur.

Compertum est enim quam arctis vinculis et officiis patrini ac filioli inter se devinciatur. Ait Nicolaus Papa: « Ita diligere debet homo « eum qui se suscepit de sacro fonte, sicut patrem » (c. 1, C. XXX, q. 3). Ac veteres sacri canones obligationes patrinorum ita diserte describunt: « Vos ante omnia, tam mulieres quam viros, qui filios in baptismo « suscepistis, moneo, ut vos cognoscatis fideiussores apud Deum exsti- « tisse pro illis, quos visi estis de sacro fonte suscipere. Ideo semper eos « admonete, ut castitatem custodiant, iustitiam diligant, caritatem te- « neant. Ante omnia symbolum et Orationem Dominicam et vos ipsi « tenete, et illis, quos excepistis, ostendite » (c. 105, D. IV, *De consecr.*).

Ecclesia nempe indesinenter monuit patrinos atque edixit eosdem teneri ad religiosam filioli institutionem, ut S. C. S. O. explicavit die 9 dec. 1745, ad Mission. Aegypti, ex origine et natura patrinatus, simul referens doctrinam D. Thomae: « Spiritualis regeneratio quae fit per « baptismum, quodammodo similis est generationi carnali; et quemad- « modum in generatione carnali parvulus nuper natus indiget nutrice « et paedagogo, ita quoque in regeneratione spirituali oportet ut aliquis « sit, qui fungatur vice nutricis et paedagogi, filium suum spiritualem « instruendo in iis quae pertinent ad fidem et vitam christianam » (*S. Th.*, p. III, quaest. 67, art. 7). Item in aliis Instructionibus eiusdem S. C., ut mense ianuario 1763, ad Praef. mission. Tripol.; ac die 15 sept. 1869, ad Administratorem Apost. Perthen.

Et quemadmodum Catechismus Concilii Tridentini districte commonefacit: « Universe susceptores semper cogitent se hac potissimum « lege obstrictos esse » (part. II, n. 28), ita Codex iuris canonici gravissimis verbis de obligationibus patrinorum quoad baptismum praecipit: « Patrinorum est, ex suscepto munere, spiritualem filium per- « petuo sibi commendatum habere, atque in iis quae ad christianae « vitae institutionem spectant, curare diligenter ut ille talem in tota « vita se praebeat, qualem futurum esse sollemni caeremonia spopon- « derunt » (can. 769). Atque in *Rituali Romano*, nuper ad normam Codicis accomodato, iisdem verbis officia patrinorum inculcantur (*De patrinis*, n. 38, tit. II, c. I).

Quod autem ad confirmationem spectat, in Pontificali Romano ita edicitur: « Pontifex patrino et matrinae annuntiat quod instruant fi- « lium suum bonis moribus, quod fugiat mala et faciat bona, et do- « ceant eum *Credo in Deum*, et *Pater noster*, et *Ave Maria*, quoniam « ad hoc sunt obligati » (tit. *De confirmandis*). Et Codex iuris canonici, can. 797: « Patrinus obligatione tenetur confirmatum perpetuo sibi « commendatum habendi eiusque christianam educationem curandi ».

Quapropter semper Ecclesia prohibuit ne ad patrini munus admittantur, qui eius obligationes implere fideliter nolint, aut sedulo non possint; et Codex iuris canonici conditiones distincte enumeravit ad munus illud licite suscipiendum requisitas, scil. pro baptismo can. 765 et 766 quae item recoluntur in *Rituali Rom.*, l. c., nn. 35-36; ac pro confirmatione can. 795 et 796.

Quod vero ad quaestiones propositas a R. P. D. Archiepiscopo Ultraiecten. attinet, etiam Synodus prov. Ultraiectensis anno 1865 habita, vehementer conquerebatur quod nimis leviter et negligenter patrini munus susciperetur et peragereutr, ita arguens: « Hoc officium ni-« mium negligenter habetur nostris diebus, deque eo vix cogitant sive « ii quibus patrini inducendi cura est, sive iis qui sanctam hanc cura-« tionem in se suscipiunt ». Et Catechismus Concilii Tridentini graviter ita hunc morem reprehendit: « Hoc munus adeo negligenter in « Ecclesia tractatur, ut nudum tantum huius functionis nomen reli-« ctum sit, quid autem sancti in eo contineatur, ne suspicari quidem « homines videantur » (l. c., n. 28). Qui contemptus ecclesiasticae disciplinae hodierno tempore eo magis est deplorandus, quo gravior urget necessitas christianae fidelium institutionis.

Quamobrem E.mi Patres Cardinales Sacrae huius Congregationis de disciplina Sacramentorum, cum ad proposita dubia responderint, ex relata agendi ratione cognationem spiritualem contrahi, ut supra scriptum est, acriter insimul improbarunt expositam consuetudinem, et rationes ad rem spectantes in vulgus edi iusserunt, Instructione scilicet adiecta, ut nempe gravitas muneris patrini et obligationum eius fidelibus sedulo explicetur, ab iisque intimius cognoscatur, cum praesertim Codex leges de patrinis in baptismo diserte tulerit, lib. III, part. I, tit. I, cap. IV, quae in *Rituali Romano* denuo recensentur, et pro confirmatione, tit. II, cap. IV.

Etenim prouti nemo a parocho proprio est admittendus ad patrini munus, qui conditionibus ad validam aut licitam huius muneris susceptionem requisitis non praestat, ita quoties in sacramenti collatione quis patrini partes expleat non suo nomine, sed alterius certae et determinatae personae nomine eiusque mandato, huiusmodi mandatum seu mandantis voluntas legitime probetur oportet, videlicet per idoneos testes aut per scriptum ac legitimum documentum, nisi aliunde intentio mandantis sit certo et indubitanter parocho proprio baptizandi vel confirmandi explorata, adeo ut parochus investigare queat an designatus patrinus polleat qualitatibus iure requisitis, atque in libris, ubi ad tramitem ss. canonum est notanda sacramenti collatio, inscribatur nomen tum procuratoris tum mandantis, qui se quidem patrini munus cum huius legalibus effectibus suscepisse scire debet. Hisce praecipue

de rationibus hic Sacer Ordo reprobandam censuit consuetudinem quae, etsi recte observetur, mandatum dumtaxat generaliter praesumptum continet.

Id denique animadvertendum est, nempe patrinorum munus suapte natura ad laicos pertinere; quare in *Catechismo Tridentino*, l. c., n. 26, praecipitur, accurate a pastoribus et a sacris concionatoribus efficiendum esse, ut fideles intelligant quae potissimum ad illud rite explendum sint necessaria. Prae primis explicare oportet quae causa fuerit cur patrini adhibeantur, quaeque sint partes eorum, quidque ab illis exigatur; quae maxime in ipsa sacramenti collatione opus est explanari, tum fidelibus omnibus, tum illis praecipue qui hoc munus suscipiunt.

Illud peculiariter est valde inculcandum, patrinorum esse, ex fideiussoris munere suscepto, spiritualis filii christianam institutionem curare (cc. 769, 797, 1335), eumque perpetuo sibi commendatum habere; unde eruitur quantum dedeceat ut, qui se alterius paedagogum et custodem professus est, illum deserat, quem semel in fidem et clientelam suam recepit, donec illum opera et praesidio suo egere intellexerit (*Catech. Trid.*, eod. I., n. 28). Quod instantius nostris temporibus urgendum est, quibus fides et boni mores magis periclitantur, cum ipsi quandoque parentes, gravium officiorum obliti, christianae liberorum educationi haud sedulo incumbant; proindeque patrinorum opera diligentius est impendenda « ne a munere, cuius nomen et signum reti« netur moribus, observantia exsulet chistianae caritatis, quae illud « instituit et commendat » (*Ex Conc. Prov. Pragen., a. 1860*).

Quae dum recoluntur gravissima documenta, adnotare praestat quod tam nobilis, excellens et efficax visa est Ecclesiae huiusmodi institutio de patrinis, ut passim in civilibus nationibus inducti sint patrinatus seu patronatus, veluti pro pueris, qui scholis incumbant, aut e scholis discesserint; uno verbo, pro omnibus fere huiusmodi necessitatibus, quibus parentes aut ipsi civiles magistratus haud satis prospicere valeant; sed cum fides christiana frigescat, hodie despicitur vel parvi fit sanctus patrinatus ab Ecclesia iam pridem institutus, et ex adverso studiose datur opera laicis institutionibus. At hoc incommodum tam grave tamque probrosum pro christianis viris e medio penitus tollendum est, et menti sanctae matris Ecclesiae obsequendum cum id in salutem quoque ipsius consortii civilis vertat.

Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis de disciplina Sacramentorum, die 25 novembris 1925.

M. Card. LEGA, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† A. Capotosti, Ep. Thermen., *Secretarius.*

IL NUOVO RITUALE

DELL'ESTREMA UNZIONE E ASSISTENZA AI MORIBONDI

Nel proemio (cap. I) una breve aggiunta d'indole dogmatica subito dopo la parola *etiam corpori salutaris* specifica: « *quamvis per se non* « *sit de necessitate medii ad salutem, nemini tamen licet negligere*, et « omni studio etc. ». Al n. 3 è determinato: « Habeat igitur Parochus *in ecclesia sub clavi* diligenter custoditum Oleum sacrum » (cfr. c. 735): l'ultimo periodo di questo n. 3, è così sostituito: « Neque adhibeatur « velus, nisi necessitas urgeat. Mox deficienti Oleo benedicto, aliud « oleum non benedictum adiiciatur, etiam iterato minore tamen copia ». È il § 2 del can. 734. Segue poi come n. 4 il resto del can. 735: il vecchio n. 4 rimane immutato come n. 5. Invece come nn. 6-11 sono intercalati i cann. 938-943 *ex integro*, soppressi, almeno formalmente, i vecchi nn. 5-9. Coi nn. 12 ss. si ritorna al vecchio testo (nn. 10 ss.), sopprimendo naturalmente il n. 14, ch'era già nel nuovo n. 8 (can. 940 § 2): nel 16 (già 15) si è omessa l'unzione delle reni sostituendosi dopo le parole *attamen pedes etiam ungendi sunt* il testo dei §§ 3 e 4 del can. 947. I vecchi nn. 16-19 sono gli attuali 17-20 però alla formola è aggiunto l'*Amen* dopo *deliquisti*. Il 20 (oggi 21) è modificato, secondo il testo del can. 947 §1. Infine si aggiunge, come n. 22 la seguente istruzione già data dalla S. C. dei Riti il 9 agosto 1922 pel caso dell'unzione conferita a più infermi insieme: « Quando pluribus simul « infirmis hoc Sacramentum ministratur, sacerdos singulis aegrotis « crucem pie deosculandam porrigit, omnes preces quae unctiones prae- « cedunt plurali numero *semel* (1) recitet, unctiones cum respectivis « formis super singulos efficiat, omnes vero preces quae unctiones se- « quuntur, plurali numero semel dicat ».

Nel cap. II naturalmente non sono che lievissimi ritocchi: nella prima rubrica è detto che la bambagia deve esser divisa in *sei* bioccoli invece che *sette*, omettendosi ora l'unzione delle reni. Al n. 6 è aggiunto che il *Misereatur* e l' « Indulgentiam » va detto *in singulari numero* perchè, come s'è visto sopra pel caso di più infermi si è provvisto con speciale rubrica (cfr. anche il già detto per la Comunione degli infermi, Lib. IV, IV, n. 17). Al n. 7, in fine della rubrica, invece di *mox dicat*, è aggiunto (ed è importante rilevarlo) « Mox, *extensa manu dextera super caput infirmi*, dicit ». Infatti nella preghiera che

(1) Nel testo è, per errore di stampa, *semper*, corretto nell'Errata-corrige, p. 948.

segue si dice *per impositionem manum nostrarum.* In questa stessa preghiera si è modificato il testo così « per invocationem *gloriosae et sanctae* « *Dei Genitricis Virginis Mariae, eiusque inclyti Sponsi Ioseph, et* « omnium etc. (Cfr. decr. S. R. C., 22 marzo 1922). È poi naturalmente omesso il testo che si riferiva *Ad lumbos sive renes* e la relativa rubrica (11) è stata riferita all'unzione dei piedi, così: *Haec autem unctio ad pedes, ut dictum est, ex qualibet rationabili causa omitti potest.* La rubrica 12 è stata così ampliata: « ...Sacerdos *pollicem fricat* « *cum medulla panis, manus lavat linteoque abstergit; aqua vero lo-* « *tionis cum pane suo tempore mittatur in sacrarium, vel, si hoc desit,* « *in ignem.* Deinde dicit ». Si esprime così chiaramente quello che era uso comune di fare. (Cfr. De Herdt, *Praxis S. L.*, III, n. 204, § 10). Il versetto *Salvum fac* riceve poi com'era ovvio la parentesi (-am). Cfr. anche infra, c. V, n. 19).

Nel cap. III (i 7 salmi penit, e le Litanie dei Santi) non c'è da notare che l'aggiunta dell'invocazione *Ut omnes errantes,* e l'opportuna rubrica finale: « Vacante Apostolica Sede loco invocationis *Ut Domnum* « Apostolicum, et omnes » dicatur " Ut omnes ecclesiasticos ordines ", « Versus autem *Oremus pro Pontifice Nostro N.* cum suo Responsorio, « et Oratio pro eodem Pontifice, omittuntur ».

Il cap. IV è rimasto quasi intatto: la rubrica 8 è stata com'era ovvio, troncata dopo la parola *confiteri,* mettendosene il resto come antiquato. Le citazioni dei Vangeli di cui si recitano i tratti son fatte per versetti, e non secondo le lettere dell'edizione gregoriana.

Nel V nessuna mutazione: alla rubrica n. 2 è rimasto il « *si aegrotus Indulgentiam consequi possit* », cosa affatto incongrua, a norma del can. 468, § 2. Quindi un opportuno *errata corrige,* a p. 948 avverte che deve ora leggersi: « *ut* » invece di « *si* ».

Il cap. VI è stato conformato alla nuova disciplina indotta dal can. 468, § 2: quindi l'intestazione è semplicemente « *Ritus Benedictionis Apostolicae cum Indulgentia plenaria in articulo mortis* », al n. 2 si dice « Parochus aliusve Sacerdos qui infirmo assistat » e si aggiunge opportunamente « *superpelliceo et stola violacea indutus* ». Al n. 3 è aggiunto: « instruct... *ut sanctissimum nomen* IESU *corde saltem invocet,* morbi etc. ». A n. 5 (Antif.) il mutamento di genere a *famuli tui* è indicato, non, com'era prima, in *ancillae tuae, ma in famulae* tuae come sempre (anche nell'*Oremus* che segue: *Clementissime*; infatti si muta in *ancillae* solo quando precede *servus.* Al n. 6 è indicato che, dopo il *Confiteor,* deve aggiungersi non solo il *Misereatur,* come sembrava nel vecchio testo, ma anche l'*Indulgentiam,* come al solito. C'è poi il consueto spostamento del segno di croce, nell' *In nomine... Benedicat* da dopo *Pater,* a dopo *Filius.* Al n. 7 è, più comodamente, ristam-

vato il testo della formola: *Ego facultate...* etc. con le seguenti *Per sacrosancta... Benedicat,* accennando, per quest'ultime, che possono omettersi in caso di necessità. Una nuova rubrica (8) aggiunge che quando si dà a parecchi infermi simultaneamente, basta cambiare il numero di persona da singolare in plurale, una volta per tutti.

Nel cap. VII (*Ordo commendationis animae*) n. 4 nell'orazione *Commendo te* è aggiunto *Virgo* innanzi alla parola *Maria,* e infine, dopo l'orazione *Clementissima Virgo* (in cui è tolto l'*huius* dopo *famuli*) e prima del Vangelo di S. Giovanni, è aggiunta l'orazione a S. Giuseppe *Ad te confugio, sancte Ioseph, Patrone morientium,* etc. (cfr. *M. E.,* 1922, ma con la conclusione « Per *eumdem* Christum D. N. »). Così pure nelle tre pie orazioni del n. 7 *Domine Iesu Christe,* la conclusione è « Qui cum *eodem* Patre etc. ».

Nel cap. VIII (*In expiratione*) dopo *Maria, mater gratiae,* sono aggiunte le cinque giaculatorie a S. Giuseppe e alla Sacra Famiglia, come nel l. c. del *M. E.* Ivi pure, nella rubrica n. 2 dopo la parola *fidelibus* sono soppresse le parole *in urbe vel loco aut extra in suburbanis exsistentibus* che sono sembrate superflue. Invece in fine del n. 3, dopo l'Oremus, *Tibi, Domine* è aggiunto: « Si defunctus fuerit Sacerdos, post nomen proprium, addatur vox: *Sacerdotis* ».

Più fertile di mutazioni è il titolo VI, circa le esequie, come vedremo prossimamente.

(*Continua*).

QUESITI MINORI

6. - Tizio, parroco, nella domanda pel supplemento di congrua espone tra le passività lire 500 per assegno al coadiutore, e tale deduzione viene ammessa. Peraltro si ricusa a pagare effettivamente le 500 lire al coadiutore che le richiede. È tenuto per giustizia?

R. Gli aumenti di congrua concessi dal Governo sono tenuti dalla S. Sede in conto di restituzione parziale del maltolto, com'è detto anche nel presente fascicolo. Ai parroci in realtà non fu tolto, ma convertito il patrimonio: quindi a loro viene restituito quello che, a rigore, spetterebbe ad altri cui furono confiscati i beni (religiosi, collegiate, ecc.). Perciò la S. Penitenzieria interpellata, rispose fin dal 1867, che i parroci potevano ritenere *tuta conscientia* gli assegni di congrua, culto e altro, ma nomine *S. Sedis* e con l'obbligo di stare ai suoi eventuali mandati. Quindi la questione che si fa è già risolta nei termini parroco - Governo. Ma tra il parroco e il coadiutore? La restituzione al parroco, se è fatta dal Governo *intuitu coadiutoris,* non induce

però un diritto nel coadiutore: perchè la destinazione data dal Governo a roba maltolta, è per sè inefficace, sì nei riguardi del parroco, come del coadiutore o di chicchessia: il parroco, si è detto, intanto fa suo l'assegno in quanto ne è autorizzato dalla S. Sede che rappresenta gli spogliati. Quindi, se non vi è altro contratto esplicito, o una promessa o obbligo del parroco al coadiutore, quegli non è tenuto *in giustizia*. Quanto a convenienza, equità, ecc., ognun vede che la cosa va giudicata altrimenti, ma uno stretto diritto di giustizia non possiamo riconoscerlo, ove non è.

7. - Come va interpretato il c. 415 § 3, 1°? E in specie può avvalersene il Capitolo per intromettersi in tutte le funzioni eucaristiche che il parroco intende fare?

La custodia del SS.mo Sacramento, menzionandovisi esplicitamente le «chiavi del ciborio» si riferisce in primo luogo alla sicurezza delle sacre Specie, e al culto, specie nel senso dei can. 1266-1275. Anche circa la disponibilità della chiesa il Capitolo ha tutto il diritto di regolarla e così pure circa l'osservanza della liturgia, ecc. Ma, a nostro parere, deve limitarsi a *sorvegliare*, e aiutare, e non spingersi fino a sostituire il parroco nelle funzioni, predicazione, ecc. che sono tanta parte della cura parrocchiale. Possibile che sfuggano così i paragrafi 4 e 5 del medesimo canone?!

8. - Succedendosi più Messe funebri, *absente corpore*, con relativa assoluzione al tumulo, deve dirsi per ciascuna il *De profundis*, o solo dopo l'ultima?

Pubblichiamo il quesito solo per far vedere la stranezza delle domande che spesso ci si fanno, e che non deve far meraviglia restino senza alcuna risposta. Non basta qui riflettere che le *più Messe* non saranno certo celebrate dallo stesso sacerdote, e che ogni Celebrante dovrà perciò *tornare in Sagrestia* dopo data l'Assoluzione, recitando precisamente il *De profundis?* Che non si sappia leggere neppure il Messale?!

9. - Nel *Mon. Eccl.*, vol. XX, p. 214 s., le due orazioni per avere buoni chierici sono pubblicate l'una, con la conclusione *Per eumdem D. N. I. C.*; l'altra *Per D. N. I. C.* Perciò molti le recitano, anche pubblicamente, con la conclusione *lunga*. Non è questa una incongruenza?

R. Certamente. Infatti nella *Raccolta autentica*, Supplem., p. 146 è semplicemente indicato: *Per eumdem (Christum Dominum Nostrum. Amen)*, per la prima e *Per Christum (Dominum Nostrum. Amen)*, per la seconda. Dunque si corregga la pratica... e la si diffonda, come merita.

BREVI RISPOSTE

1. - Niente osta a che nelle processioni del SS.mo Sacramento o teoforiche, le confraternite (che, naturalmente, vanno avanti alla croce del clero) inalberino le loro rispettive croci.

2. - Se la benedizione solenne (con l'Ostensorio) del SS.mo si dà immediatamente prima o dopo la Messa o l'Ufficio, il colore dei paramenti (e quindi del piviale)

può essere lo stesso che esige la Messa e ufficio — meno il velo omerale che deve essere sempre bianco — (ed escluso il nero, in cui luogo si usa il violaceo). Nelle altre occasioni deve sempre usarsi il piviale bianco (o oro), e così pure se la Benedizione segue Completa, essendo fuori dell'ordine dell'Ufficio (cfr. S. R. C., 1615 ad 6, 3559, 3799 ad 2).

3. - L'assoluzione al tumulo deve farsi dal Celebrante, e non da altro sacerdote, quando non la faccia il Vescovo *residenziale*: cfr. S. R. C., 3020 ad X, 3798 ad II.

4. - Nel matrimonio il *ministro* del Sacramento non è il parroco: quindi nulla osta che assista in rocchetto, mozzetta e stola, invece della cotta (cfr. 2578 ad I, 2680) quando — s'intende — ne abbia il diritto.

5. - Come fu ampiamente spiegato dalla S. C. del Concilio in *Diocesis* X, 13 marzo 1920 (cfr. *M. E.*, XXXIII, 298 s.), la Messa *in diebus Episcopi*, sia celebrata dal Vescovo, sia da dignità che lo sostituisce, non va considerata come conventuale in senso proprio, e quindi deve sempre la conventuale gravare l'eddomadario. Nelle altre solennità minori, in cui canta *iure proprio*, non *iure Episcopi*, una Dignità, sia pure assistendo il Vescovo, deve applicare la Dignità stessa, essendo conventuale la sua Messa. Salvo consuetudini o statuti che pongano la Conventuale a carico della massa o sempre (prescrittivamente) a carico dell'eddomadario.

6. - L'Ufficio del Rettore di un Seminario è *disciplinare*, e in questo senso, cioè per tutto quel che riguarda la *disciplina* comune, tutti gli ufficiali sono obbligati a «obtemperare ei in propriis muneribus»; ma per quel che riguarda la provincia a ciascuno affidata, il Dir. spirituale, il Prefetto degli studi, sono indipendenti, e non meri coadiutori del Rettore: quindi, ovunque non si intacchi la disciplina, possono direttamente trattare delle loro cose col Vescovo.

7. - Le Dignità capitolari, come tali, non hanno una precedenza fuori del coro e capitolo, se non nei limiti del can. 106. Non vediamo, perciò, come debba loro cedere la precedenza, nelle feste e adunanze di Seminario, il Rettore del medesimo, ch'è *in domo propria*. Deve però cedere se sono Deputati al Seminario stesso.

8. - Il Cancelliere Vescovile esplica il suo ufficio in Curia, e come Cancelliere, non come presidente. Nelle adunanze dei casi, salvo uno speciale mandato del Vescovo o del Vicario generale, non presiede egli, ma il più degno (e in caso di pari dignità, il più anziano) del clero.

9. - Nel can. 419 circa la sostituzione non si fa menzione del consenso del Capitolo, essendo chiaramente circoscritte le condizioni che la rendono *di per sè* lecita *in casibus particularibus* (non può quindi rendersi mai abituale). Il Capitolo può però ricusarsi di riconoscere *giusta* e *ragionevole* la causa addotta — specie se questa induca il pericolo di frequenza onde la sostituzione passi in abituale — e in tal caso deciderà l'Ordinario.

10. Circa le sanzioni che incorre il capitolare, che, per insegnamento non autorizzato, o simile causa non legittima, e senza analogo indulto trascura anche una sola *ora* canonica integra, cfr. le risoluzioni della S. C. del Concilio in *Toletana* e in *Abulen.*, rispettivamente in *M. E.*, XXXIII (1920), p. 268 s.; XXXVII (1925), p. 136 s.

11. Il sacerdote cecuziente, recitando pubblicamente la Messa votiva B. M. V. deve aggiungere il *Gloria* e il *Credo* quando il Calendario della chiesa in cui celebra, lo richiede per la Messa del giorno (cfr. Istruzione a p. 104 e 105 del vol. XXXIII [1926], *M. E.*); ma *non può* usare celebrando secondo il suo privilegio il colore dell'ufficio del giorno.

12. Per l'erezione della *Via Crucis* nella cattedrale, basta il consenso del Capitolo e del Vescovo, che *in solidum* hanno il possesso della chiesa: è assurdo far servire da croci stazionali (che devono benedirsi e affiggersi singolarmente) le croci della consacrazione della chiesa. Niente vieta, se non v'è altro spazio conveniente metterle sopra o sotto a dette croci dedicazionali, in guisa però che non le coprano, e lascino anzi sufficiente spazio per le candele, quando vanno accese dinanzi alle medesime croci.

13. Non vediamo niente di contrario a che il Vescovo, per concedere il permesso del can. 1293, interpelli prima il parroco, e anche, in singoli casi, richieda il suo *Nulla osta*. Può infatti il Vescovo, nella sua prudenza, subordinare il suo consenso a quelle condizioni che crede.

14. L'esenzione non importa l'*extra territorialità*; è quindi assurda la pretesa di chi vorrebbe impedire che in chiese esenti possano celebrarsi matrimonii, sia dal parroco del luogo, sia per delegazione sua o del Vescovo, quasi *non esset in loco!*

15. L'*Aperi* e il *Sacrosanctae* non fanno parte dell'ufficio, com'è noto. Niente dunque vieta recitarli prima e dopo l'Ufficio dei morti nel 2 novembre.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice. — Col motu-proprio *Singulari Dei*, del 3 dicembre 1925 il Sommo Pontefice ha istituito una speciale medaglia, che porta l'iscrizione DE CHR. NOMINE PROPAG. | REBUS | IN VATIC. EXPOSITIS | BENEMERENTI per coloro che si sono resi specialmente benemeriti della Esposizione Missionaria Vaticana, chiusasi il 9 gennaio appunto con la solenne distribuzione di tale medaglia ai Missionari e altri personaggi che l'hanno meritata: in seguito il Santo Padre ne fece un'altra distribuzione alle Religiose. L'Esposizione Vaticana rimane ancora accessibile i giovedì e la domenica, finchè (la parte più degna di rimanere) non sarà trasportata nel Museo delle missioni, che si stabilirà nel Palazzo Apostolico Lateranense [cfr. *A. A. S.*, XVIII, 5].

Nuove *Basiliche minori* della cui erezione viene pubblicato il Breve: il santuario di M. SS. di Lourdes in *Nancy*, 26 giugno 1925 [XVII, 529]; il santuario di S. Vittore Martire, in *Varese* (arcid. di Milano), 3 luglio 1925 [*ib.*, p. 571]; la cattedrale (M. SS. Assunta) di *Spira*, 5 luglio 1925 [p. 572]; la chiesa di S. Domenico dei Frati Predicatori, in *Siena* [XVIII, 6].

Nuovi *Istituti approvati* sono: 10 novembre 1925: le Orsoline Polacche, con casa madre a Cracovia, nella nuova forma di Congregazione di voti semplici con Superiora generale; approvazione settennale delle Costituzioni in via di esperimento; 24 novembre: le Figlie dell'Immacolata Concezione della B. M. V., con casa madre in Iazloviec (Leopoli): approvazione definitiva; 29 dicembre: le Suore della Sacra Famiglia, del terz'Ordine Francescano, con casa madre a Modigliana: approvazione settennale c. s.; le suore del S. Bambino Gesù, con casa madre nella diocesi di Saint-Flour, approvazione settennale c. s. delle Costituzioni [XVIII, 56].

Con Breve *Sub titulo B. M. V. de Exsilio*, il Sommo Pontefice ha eretto in Priorato conventuale il monastero benedettino della B. V. dell'Esilio, in *Santos* [XVII, 530].

Lettere Pontificie. — Sono state pubblicate le seguenti lettere del Sommo Pontefice: *29 giugno 1925*: Al Vescovo di Lubiana sul Congresso di Studi Orientali da celebrarsi ivi [XVIII, 7]; *24 settembre*: splendida lettera latina al Card. Charost, nominandolo Legato Pontificio per le feste centenarie del Card. Lavigerie (nato il 1° novembre 1825), apostolo dell'Africa francese, ricordandone gli insigni meriti missionari e civili, e specialmente le fondazioni dell'Opera delle Scuole d'Oriente, dei Padri e delle Suore Bianche, la restituzione dell'antica e celeberrima sede di Cartagine ecc. [XVII, 531]; *id.*, all'Episcopato Sardo, in occasione del Concilio Plenario [ib., p. 534]; *29 settembre*: a Mons. Alessandro Berlioz, vescovo di Hakodate, nel Giappone, pel 50° di sacerdozio [ib., 535]; *16 ottobre*: a Mons. Lavallée, rettore dell'Università cattolica di Lione nel 50° dalla fondazione [p. 536]; *28 id.*: al Card. Luçon, nominandolo Legato Pontificio per le feste quinquagenarie dell'Istituto Cattolico di Parigi di cui particolarmente loda la fedeltà al tomismo [pag. 573]; *1 novembre*: a Mons. Rumeau, vesc. di Angers, pure pel 50° dell'Università cattolica di quella città, ricordando le speciali benemerenze che in ciò s'acquistò il celebre Mons. Freppel [ib. 576]; a queste tre ricorrenze il S. P. ha dedicato anche uno speciale accenno nell'Allocuzione Concistoriale, per dimostrare quanto gli stiano a cuore tali fondazioni universitarie cattoliche. — *30 ottobre*: a Monsignor Aragon, vescovo di Montevideo nel centesimo della indipendenza Uruguaiana [ib. 575]; *7 novembre*: al P. Alberto Lucas Superiore generale della Società di Gesù e Maria, nel primo centenario dalla ricostituzione della medesima, estendendosi nelle lodi di S. Giovanni Eudes, testè canonizzato [ib. 577]; *15 novembre*: ai due Generali dei Carmelitani (Calzati e Scalzi), nel settimo centenario della Regola dell'Ordine approvata da Onorio III (30 gennaio 1226), congratulandosi dello stato attuale della duplice famiglia [ib. 578].

Infine è notevole l'importante autografo inviato il *18 gennaio* al **Card. Gasparri** donandogli una grande medaglia « A Lei che l'altissimo ufficio a tutti addita come il Nostro quotidiano collaboratore e l'interprete autorizzato del Nostro pensiero. Ci affrettiamo e Ci compiacciamo di aggiungere che Ella ci è sempre stato collaboratore indefesso e interprete fedele, alle difficoltà e alle pene non poche nè lievi trovando conforto fino al gaudio, nella coscienza di servire alla causa del divino Re G. C. S. N. e della sua Chiesa ».

Cause di beatificazione. — Sono stati pubblicati due decreti della S. C. dei Riti: *24 novembre 1925*: quello di introduzione della causa del S. d. D. Ezechiele Moreno Diaz, dei Recolletti Agostiniani, Vescovo di Pasto in Colombia (n. in Alfaro dioc. di Tarazona il 10 aprile 1848, morto nel collegio di Monteagudo, stessa diocesi, il 19 agosto 1906), Postulatore il P. Daniele Delgado: Roma presso la chiesa di S. Tommaso da Villanova in via Sistina [*A. A. S.*, XVIII, 15]; *6 gennaio 1926*: su l'eroicità delle virtù del Ven. Antonio M. Claret Arcivescovo, fondatore dei Missionari Figli del Cuore di Maria [ib. 19].

Sono state inoltre tenute le seguenti Congregazioni: 27 ottobre 1925: *Antipreparatoria* sui miracoli proposti per la beatificazione della ven. Giovanna Antida Thouret; 10 novembre 1925: *Antipreparatoria* sul martirio e prodigi del ven. Natale Pinot; 17 novembre: *Preparatoria* sul marticio dei venerabili Du Lau arcivescovo di Arles e de la Rochefoucauld Francesco, vescovo di

Beauvais, e Pietro, vescovo di Saintes, e comp. decapitati a Parigi nel 1792; 24 novembre: *Ordinaria*, in cui si è iniziata la causa di canonizzazione dei BB. Giovanni de Ribero, Vincenzo M. Strambi, Michela del SS. Sacramento, De Brébeuf e altri martiri canadesi, Bellarmino; e discussa la revisione degli scritti della S. d. D. Veronica del S. Cuore (Caterina Lioger), fondatrice delle Suore Vittime del S. Cuore; 15 dicembre: *Antipreparatoria* sui miracoli proposti per la causa della ven. Bartolomea Capitanio; 22 dicembre: *Antipreparatoria* sul martirio del ven. Abba Ghebré; 5 gennaio: *Preparatoria* sui miracoli della ven. Filippini; 12 gennaio: *Preparatoria* sui miracoli del ven. Andrea Uberto Fournet, fondatore delle Figlie della Croce: 19 gennaio: *Preparatoria* sul martirio dei venn. Emanuele Ruiz e comp., O. F. M.; 26 gennaio: *Preparatoria* sui miracoli della ven. Giovanna A. Thouret.

Circoscrizione ecclesiastica. — Con bolla *Animarum saluti*, del 19 dicembre 1924 (pubbl. nel fascicolo 5 novembre 1925 degli *A. A. S.*, p. 513) il S. P. ha eretto nel Nicaragua la nuova diocesi di *Matagalpa*, dismembrandone il territorio dell'arcidiocesi di Managua, di cui resta suffraganea. Con altra, *Ex Apostolico officio*, del 27 marzo 1925 (ibidem, p. 516), ha eretto la nuova diocesi di *Valença* nel Brasile, separandone il territorio dalla diocesi (pur recentemente eretta) di Barra do Pirahy e in piccola parte (due parrocchie) da Nichteroy. Con altra *Supremum pastorale*, del 25 aprile [p. 519] ha eretto la nuova diocesi di *Fiume*, comprendente tutto il territorio della provincia del Carnaro (fin qui diviso tra le diocesi di Segna, Trieste, Capodistria e Lubiana): la cattedrale col suo capitolo è fondata nella chiesa dei SS. Vito e Modesto, con facoltà di trasferirvi, se accettino, i canonici della collegiata di M. SS. Assunta, in Abbazia. Con due bolle del 3 giugno 1925 [vol. XVIII, p. 34 e 36], ha soppresso la diocesi di Poggio Mirteto, il cui titolo viene unito alla suburbicaria di Sabina (Sabin. et Mandelen); il territorio viene così diviso: le sette parrocchie che formavano l'antica abbazia del SS.mo Salvatore Maggiore (soppressa nel 1841) vengono attribuite al Vescovo di Rieti, che assume anche il titolo di Abate della suddetta Abbazia; sono Pratojanni, Vaccareccia, Longone, Vallecupola, Rocca Vittiana Poggio Vittiano, Varco Sabino. Le altre tutte sono attribuite alla diocesi di Sabina e Poggio Mirteto. In sostanza si ripristina lo stato di cose invalso dal sec. x al 1841. Con altra, *Vixdum Poloniae*, del 28 ottobre 1925 (vol. XVII, p. 521), ha riformato completamente in esecuzione del concordato polacco, le diocesi latine di Polonia: sono, in tutto, secondo lo schema già dato a p. 276 s. del volume precedente, con la sola differenza che la nuova diocesi di Slesia ha il titolo di *Kattovicense*, dalla città cattedrale di Katovice. Così dunque la gerarchia cattolica si accresce di due arcivescovati, Wilna e Cracovia, e di quattro diocesi: Lomza, Pinsk, Czenstochowa e Katowice. È anche da notare la separazione di Luck, prima unita con Sandomir (in territorio russo). Altra diocesi nuova è quella di *Danzica* (Gedanen.), eretta con bolla *Universa christifidelium*, del 30 dicembre 1925 [vol. XVIII, p. 38], nel territorio della città libera omonima, già appartenente alle diocesi di Culma e Varmia (Ermland). Dagli atti del Concistoro facilmente si deduce che anche la circoscrizione ecclesiastica del Chile è stata riformata, menzionandosi e provvedendosi la nuove diocesi di *Valparaiso, Talca, Temuco, Chillàn, Linares del Chile, S. Filippo, Rancagua;* ma la Costituzione relativa non è ancora pubblicata.

Tre Prelature *nullius* con destinazione a future diocesi, sono erette nel Brasile: quella del *Labrea*, in territorio dismembrato dalla diocesi di Manaos (Amazoni), quella di *Porto Velho*, separata da Manaos e da S. Luiz de Caceres: quella di *Rio Nigro*, corrispondente all'antica anonima Prefettura, che viene soppressa. Tutt'e tre le bolle sono in data 1° maggio 1925 [*A. A. S.*, XVII, 561 ss.].

Finalmente, con bolla del 10 giugno 1925 (p. 569) sono stati rettificati i confini tra Milano e Pavia: questa acquista l'intero vicariato foraneo di *Chignolo Po*, mentre Milano acquista la parte della frazione civile di *Cascina bianca di Spirago*, che era rimasta inclusa nella diocesi di Pavia. Con decreto concistoriale, il villaggio di *Forsthof*, ai confini della diocesi di Augsburg, è stato separato da questa e aggiunto alla parrocchia di Bergen, in diocesi di *Eichstätt* [580].

Per l'appello e concilio provinciale, *Fiume* e *Zara* hanno designato Venezia; *Belgrado* ha designato Zagabria.

Nomine Pontificie. — Registriamo in ordine di tempo:

Mons. Eugenio Pacelli, *Nunzio Apostolico a Berlino*; Mons. Ignazio Vassallo di Torregrossa, *Nunzio Apostolico a Monaco di Baviera*; Mons. Lorenzo Schioppa, *Nunzio Apostolico in Ungheria.*

E.mo Sig. Card. Evaristo Lucidi, *Membro della Pont. Commissione interprete del Codice*; il P. Felice Cappello, *Consultore* della medesima; il Padre Marco Sales, O. P., *Maestro dei Sacri Palazzi Apostolici* e *Consultore della S. C. dei Riti*; P. Giov. Batt. Frey, *Segretario della Pont. Commissione per gli studi biblici*; D. Ernesto Ruffini, *Consultore* della medesima.

Card. Irundain y Esteban, del tit. di S. Lorenzo in Panisperna, *membro delle SS. CC. del Concilio, Riti, R. Fabbrica di S. Pietro*; Card. Casanova y Marzól, del tit. di S. Vitale, *Membro delle SS. CC. dei Religiosi, dei Riti e della R. Fabbrica di S. Pietro*; Card. Enrico Gasparri, del tit. di S. Bartolomeo all'Isola, *Membro della SS. CC. del Concilio, degli Affari eccl. straord. e della Segnatura*; Card. Alessandro Verde, Diacono di S. M. in Cosmedin, *Membro delle S. C. del Concilio, dei Religiosi e dei Riti.*

Mons. Angelo Mariani, *Segretario della S. C. dei Riti*; Mons. Carlo Salotti, *Promotore Generale della Fede*; Mons. G. B. Romagnoli *Sottopromotore*; PP. Domenico Tavani, Convent., Giuseppe Torto, dei Chier. Reg. della Madre di Dio, Lazzaro di Arbonne, Cappuccino, *Consultori della S. C. dei Religiosi*; P. Luigi Fizzotti, Passionista, *Consultore della S. C. dei Riti*; P. Giuseppe Torto, *Cons. della S. C. di Propaganda Fide.*

Card. Luigi Sincero, *Pro-Segretario della S. C. per la Chiesa d'Oriente* (durante la infermità del Card. Tacci, Segretario).

Nuovi Vescovi. — Mons. Damaso Pio de Bono, già Vescovo di Caltagirone, cui ha rinunziato è stato traslato alla sede titolare di Troade; Mons. Eoardo O'Roruke è stato eletto alla nuova diocesi di Danzica.

Lutti nel Sacro Collegio. — Il Sacro Collegio in breve tempo ha perduto cinque suoi membri. Il 23 gennaio spirò in Bruxelles l'E.mo Card. Desiderato Mercier. Il suo nome non ha bisogno di illustrazione: fondatore della neoscolastica e dell'Istituto Superiore di filosofia nell'Università a Lovanio, per

cui dettò opere immortali (Criteriologia, Psicologia), fu un vescovo incomparabile nella Cattedra primaziale di Malines, e assurse a figura storica di prim'ordine durante l'invasione del Belgio; del suo zelo pastorale e della sua profonda pietà fanno fede perennemente le conferenze dettate ai Seminaristi, ai Parroci. Ultimamente si era dedicato, con pieno gradimento della S. Sede, alla grande opera della riunione della Chiesa anglicana, per cui radunò conferenze preparatorie miste, nelle ormai notissime « Conversazioni di Malines », cui parteciparono eminenti cattolici, come Hemmer, Portal, Batiffol da una parte e anglicani, lord Halifax, dott. Kidd, ecc. Poche ore prima di morire, scrisse in proposito una lunga lettera all'arcivescovo anglicano di Cantorbery, e dichiarò di offrire volentieri la sua vita per la nobile causa. Non è meraviglia che la sua morte, da vero santo, abbia commosso il mondo intero, assai più che quella d'un sovrano di grande Stato.

Il 13 e il 14 febbraio, spirarono nelle loro sedi, altri due arcivescovi: il Card. Edmondo Dalbor, di Gnesna e Posnania e il Card. Benlloch y Vivó di Burgos in Spagna. In fine il 27 febbraio, morì in Roma l'E.mo Card. Augusto Silj, Prefetto della Segnatura Apostolica e Delegato Pontificio per Pompei; e il 28 successivo, il venerando Giovanni Cagliero, salesiano, vescovo di Frascati, apostolo della Patagonia. Il Signore li rimuneri tutti, a seconda dei grandissimi loro meriti.

RECENSIONI

Sebastiani (Sac. Nicolaus), *Summarium Theologiae Moralis ad Codicem Iuris Canonici accommodatum.* Marietti, Torino; VII ediz. in-8 gr., 1924 (20°-23° migliaio), pag. VIII-404, L. 12; leg. in tela, L. 18,50. VIII ed., 1925 (24° a 30° migliaio), pag. 670, in carta indiana, in-24 tascabile, legato in tela inglese, L. 16.

Basta l'annunzio delle ristampe di questa opera, da noi già più volte recensita, a dimostrazione del favore che ha incontrato. Tale favore va attribuito a due doti principali: prima, l'arte felicissima onde l'autore fonde coi Canoni del Codice l'abbondante materia sì da render insensibile e facile l'apprendimento di tutta la disciplina ecclesiastica imposta dal Codice; seconda, lo stile tacitiano, ornato di un certo sapore classico, che aduna in poche righe molte pagine nelle quali il teologo con un colpo d'occhio scorge quanto ha lungamente studiato su un più esteso volume. La qual dote non si troverà facilmente in altri Sommari in grado così eminente; talchè l'opera meritò l'elogio veritiero di Pio X che lodò nello scrittore « la sincerità della dottrina, l'abbondanza della materia, la chiarezza risultante dall'ordine, la concisione succosa ed efficace ». Aiutano l'intelligenza del libro la varietà dei tipi, le divisioni chiare e ordinate, l'opportunissimo indice analitico. Inoltre il libro va esente ormai da ogni menda, anche solo tipografica, ed è ora interamente conforme alle più recenti decisioni della Commissione Pontificia per l'interpretazione del Codice.

Direttore responsabile: U. Mannucci

Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 27.